

# VERBALE DI ACCORDO

## Emergenza Covid 19 – art. 19 DL 16 marzo 2020 n. 18

Il giorno 25 marzo 2020, in collegamento da remoto tramite conference call si sono riuniti

i Rappresentanti delle società Humangest SpA nella persona del sig. Marco Valentini – Direttore dell'Ufficio Legale della società di seguito anche "Società"

e

Per FILCAMS-CGIL Nazionale il sig. Sandro Pagaria,

Per FISASCAT-CISL Nazionale il sig. Dario Campeotto,

Per UIL TUCS-UIL, nazionale il sig. Gabriele Fiorino

anche in rappresentanza delle rispettive strutture sindacali territoriali delle unità produttive delle predetta Società.

### Premesso che

- La Humangest Spa è una Agenzia Per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003 alla somministrazione e ricerca e selezione – Aut. Min. Def. Prot. N. 13/I/22415;
- in data 24 marzo 2020 la Società ha comunicato alle OO.SS. la necessità di ricorrere all'integrazione salariale per il tramite dell'assegno ordinario ex art. 14 e 30 del D. Lgs 148/2015 e art 19 D.L. n. 18 del 16 marzo 2020 cd. "Cura Italia";
- come già anticipato per vie brevi alle OO.SS., la Società, a seguito dei provvedimenti restrittivi presi da Governo e delle Regioni, ha subito già dall'inizio del mese di marzo 2020 una significativa contrazione delle attività;
- a seguito del DPCM del 22 marzo 2020 recante misure ancor più restrittive, avendo vietato la produzione di tutte le attività di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato 1, la Società si è vista ridurre ulteriormente i volumi nonchè chiudere alcune unità locali perchè non rientranti nella lettera "d" dell'art. 1 del richiamato DPCM ;
- l'impossibilità di somministrare lavoratori ad aziende non incluse nell'allegato 1, ha determinato una progressiva e celere riduzione e finanche la sospensione dell'attività dei lavoratori interessati – n. 122 - dislocati sul territorio nazionale così come da elenco allegato alla comunicazione del 24 marzo 2020 e al presente verbale ,di cui è parte integrante;
- con la PEC del 24 marzo 2020 la Società comunicava alle OO.SS. di categoria nazionali e per il loro tramite ai territoriali che, il ricorso alla riduzione/sospensione dell'attività lavorativa avrà una decorrenza 25 marzo 2020 e durerà per nove settimane.

### Tanto premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.



2. La Società procederà alla richiesta di intervento dell' "assegno ordinario" ex art. 7 DM 3 febbraio 2016 n.94343 e art. 30 D.Lgs. 148/2015, prestazione di integrazione salariale garantita dal Fondo di Integrazione Salariale, per il personale impiegato presso le unità locali di cui all'allegato elenco dei lavoratori.
3. L'intervento è richiesto per far fronte alla causale "emergenza COVID-19" ex art. 19 comma 1 e comma 5 del DL 18 del 16 marzo 2020 cd. "Cura Italia".
4. Alla riduzione dell'orario sarà applicata l'integrazione massima dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale entro la durata massima consentita dell'istituto – 9 mesi - a decorrere dal 25 marzo 2020 – ai sensi e per gli affetti del comma 1 dell'art. 19 del DL del 16 marzo 2020.
5. La durata dell'intervento di integrazione di cui al presente accordo non è determinabile pertanto è stimata nel massimo di 9 settimane così come previsto dall'art. 19 del DL 16 marzo 2020.
6. La Società al fine di contrastare le criticità descritte in premessa, dichiara che la riduzione dell'orario di lavoro sarà nella misura massima del 100% dell'orario contrattuale di ogni singolo lavoratore, per l'intero personale delle singole unità locali lavorative di cui all'elenco allegato e parte integrante del presente verbale.
7. In caso di necessità la Società modificherà nei limiti del normale orario di lavoro l'orario ridotto ai lavoratori tenuto conto delle esigenze operative e dei carichi di lavoro relativi alle singole professionalità e alle unità locali dislocate sul territorio nazionale garantendo ove possibile il criterio di equa rotazione.
8. Il personale interessato al presente accordo, finalizzato al provvedimento di concessione dell'assegno ordinario, e al quale viene applicato il CCNL – Commercio Terziario – Confcommercio è composto di 122 unità come da elenco allegato e facente parte integrante del presente accordo.
9. La società anticiperà l'importo dell'assegno ordinario nelle modalità previste da legge
10. Le parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente il 3 aprile 2020 al fine di un aggiornamento sulla situazione occupazionale.

11. Allegato: Elenco nominativo

Pescara 25 marzo 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Per HUMANGEST SPA

Per FILCAMS CGIL

Per FISASCAT CISL

Per UILTUCS UIL

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is for HUMANGEST SPA, the second for FILCAMS CGIL, the third for FISASCAT CISL, and the fourth for UILTUCS UIL. The signatures are written in a cursive style.